



## Tribunale di Genova Sezione Prima

### **Il Presidente**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/05/2019, osserva quanto segue.

La resistente Weco Projects ASP, pur non opponendosi all'effettuazione degli accertamenti tecnici urgenti (vedi il verbale d'udienza del 29/5/19), ha comunque eccepito:

1. il difetto di legittimazione attiva e comunque di interesse ad agire della ricorrente Peters & May, che non figura come destinatario delle merci
2. l'impossibilità di disporre ATP in una materia convenzionalmente rimessa dalle parti ad arbitri stranieri.

Sotto il primo profilo va osservato che la ricorrente, pur non essendo destinataria del bene trasportato (le due polizze di carico prodotte in giudizio indicano P.L. Loro Piana come destinatario) ha agito in giudizio affermando: a) di avere ricevuto l'incarico di curare il trasporto dello yacht "My Song" proprio dall'armatore dello yacht Loro Piana; b) di avere pertanto affidato alla Zea Marine Carrier GmbH il trasporto sulla nave "Brattinsborg".

Queste circostanze, allo stato, possono ritenersi pacifiche, in quanto non sono state contestate né da Loro Piana né da Zea Marine, e d'altra parte sono confermate dal fatto che comunque la ricorrente è indicata, nelle polizze di carico, come soggetto rilevante ("Notify to").

E' del tutto evidente come in base ai principi generali del diritto civile la ricorrente, nella sua qualità di soggetto che aveva curato il trasporto per conto del destinatario del carico, sia contrattualmente responsabile verso il preponente dell'esito del trasporto quanto meno sotto il profilo della scelta degli operatori e delle modalità esecutive. Tale situazione conferisce alla ricorrente sia la legittimazione che l'interesse a fare accertare le modalità del sinistro, al fine di fare emergere l'insussistenza di una propria responsabilità.



Quanto al fatto, anch'esso pacifico in causa, che la causa di merito sia convenzionalmente rimessa ad arbitri stranieri., si osserva in primo luogo che non solo tutti gli altri resistenti, ma la stessa Weco, che pure ha proposto l'eccezione in esame, hanno esplicitamente dichiarato, all'udienza del 29/5/19, di non opporsi all'effettuazione degli accertamenti di cui al ricorso: di conseguenza l'attività peritale disposta all'esito di quella udienza deve ritenersi svolta sul consenso delle parti, idoneo a delimitare gli effetti della clausola compromissoria.

Al di là di tale rilievo, l'eccezione deve comunque essere disattesa per le ragioni che di seguito si illustrano.

Con la sentenza 28/01/2010 n° 26, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'articolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito".

La decisione è basata sul riconoscimento della natura cautelare dell'accertamento tecnico preventivo, istituto necessario per assicurare alle parti il diritto alla prova nei casi in cui non è possibile ricorrere agli arbitri per ottenere una consulenza da effettuare immediatamente (osserva la Corte che gli arbitri non possono concedere provvedimenti cautelari, salvo diverse disposizioni di legge), mentre "l'alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, [potrebbe] provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere".

Su tali premesse, la Corte conclude che "l'esclusione dell'accertamento tecnico preventivo dall'ambito applicativo definito dall'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., con conseguente inapplicabilità dell'art. 669-quinquies, non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost."

La decisione, come si vede, riguarda una fattispecie diversa da quella oggi in esame: è stata infatti adottata con riferimento all'arbitrato nazionale, mentre la presente controversia è rimessa ad arbitrato straniero.

Me le argomentazioni della Corte, pur muovendo da un fatto concreto, non sono svolte con specifico riferimento a caratteristiche particolari dell'arbitrato nazionale, e si estrinsecano in una decisione che riguarda *tutti* gli arbitrati, anche quelli esteri: d'altra parte, in questi casi sussiste in maniera identica l'indifferibile esigenza tutela della prova (che può farsi particolarmente intensa in casi come quello di cui si tratta, data la distanza tra la sede dell'arbitrato ed il luogo ove si trova la cosa da periziare).

Ciò, peraltro, pone un ulteriore problema: la pronuncia di illegittimità costituzionale



riguarda l'art. 669 quaterdecies con riferimento alla sola norma che doveva essere applicata nel processo a quo, vale a dire l'art. 669 quinquies, che affida la competenza al "giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito". La competenza del Tribunale di Genova, nel presente procedimento, è stata invece affermata dalla ricorrente richiamando l'art. 669 ter, comma terzo, cpc, secondo cui "Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare". Evidentemente, la stessa ricorrente muove da presupposto che non esiste un giudice italiano competente a conoscere della causa. L'art. 669 ter, però, da un punto di vista formale, non rientra nel profilo di illegittimità dell'art. 669 quaterdecies espressamente affermato nel dispositivo della sentenza della Corte.

Quindi si verifica un'antinomia: l'art. 669 quinquies, nel suo contenuto precettivo risultante dalla decisione della Corte, prevede in termini generali che l'accertamento tecnico preventivo sia proponibile davanti al giudice italiano nonostante la presenza di una clausola arbitrale (anche se estera); ma conferisce la competenza in base ad un criterio (quello della competenza per causa di merito) che, nello specifico caso in esame (si noti, non in tutti i possibili casi di clausola arbitrale estera), non potrebbe operare.

Tuttavia, una volta riconosciuto che la sentenza della Corte ha una portata precettiva che si estende anche alla ipotesi della clausola compromissoria in arbitri stranieri, la mancanza di una esplicita affermazione dell'illegittimità della norma sulla competenza territoriale per il caso di incompetenza del giudice italiano non rappresenta nulla più di una lacuna, colmabile in via interpretativa. Ed a tal fine si dovrà riconoscere che quando la causa rimessa ad arbitri stranieri non sarebbe di competenza del giudice italiano, l'accertamento tecnico preventivo ad essa relativo, esperibile in forza dell'art. 669 quinquies ed affidato in termini generali al giudice del merito, è di competenza del giudice designato ai sensi dell'art. 669ter, che pacificamente, nel caso in esame, si identifica con questo Ufficio.

In base a tali considerazioni, l'eccezione sollevata dalla resistente deve essere respinta.

**p.q.m.**

conferma le disposizioni impartite con l'ordinanza pronunciata il 29/5/19.

Manda alla cancelleria di effettuare le comunicazioni.

Così deciso in data 04/07/2019

Il Giudice  
Dott. Mario Tuttobene



